SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 ottobre 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della difesa

Ministero della transizione ecologica

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 2021.

Nomina del professor avvocato Franco CARINCI a membro della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, in sostituzione della prof.ssa Lauralba BELLARDI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, che istituisce e regola una Commissione di garanzia dell'attuazione della legge stessa;

Visto il successivo comma 2, secondo il quale i componenti di detta Commissione sono scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica;

Visto l'art. 23, commi 1, lettera *i)*, e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha ridotto il numero dei componenti della Commissione da nove a cinque, compreso il Presidente;

Visto il proprio decreto 1° giugno 2016 con il quale sono stati nominati componenti della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali la prof.ssa Lauralba Bellardi, il prof. Alessandro Bellavista, il prof. Domenico Carrieri, la prof.ssa Orsola Razzolini e il prof. Giuseppe Santoro Passarelli;

Considerato che la prof.ssa Lauralba Bellardi è deceduta in data 13 maggio 2020 ed è pertanto necessario provvedere alla sostituzione;

Vista la designazione fatta congiuntamente dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 30 luglio 2021;

Decreta:

Il professor avvocato Franco Carinci è nominato membro della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, in sostituzione della prof.ssa Lauralba Bellardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 settembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2021
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2508

21A06049

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 2021.

Disposizioni in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020, ad eccezione dell'art. 3, commi 6-*bis* e 6-*ter*, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
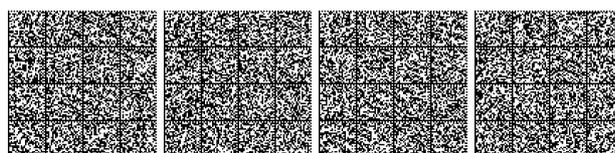
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, e, in particolare, l'art. 1, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'art. 87, comma 1, secondo periodo, che prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto altresì, il comma 4, del citato art. 87, che prevede che gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al medesimo articolo;

Considerato che l'estensione della certificazione verde COVID-19 anche ai lavoratori del settore pubblico incrementa l'efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico già adottate dalle amministrazioni pubbliche;

Considerato, altresì, che occorre sostenere cittadini ed imprese nelle attività connesse allo sviluppo delle attività produttive e all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e che a tale scopo occorre consentire alle amministrazioni pubbliche di operare al massimo delle proprie capacità;

Ritenuto che a questo scopo sia necessario superare la modalità di utilizzo del lavoro agile nel periodo emergenziale come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa per consentire alle pubbliche amministrazioni di dare il massimo supporto alla ripresa delle attività produttive e alle famiglie, attraverso il ritorno al lavoro in presenza come modalità ordinaria della prestazione lavorativa;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Misure in materia di pubblico impiego

1. A decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella svolta in presenza.

2. Nell'attuazione di quanto stabilito al comma 1, le amministrazioni assicurano il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 impartite dalle competenti autorità.

3. Le misure del presente provvedimento si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 87, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Roma, 23 settembre 2021

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Il Ministro per la pubblica amministrazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2021
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2513

21A06102

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 maggio 2021.

Cofinanziamento nazionale del progetto Life WINEgROVER - LIFE19 ENV/IT/000339 «Precision Agriculture System to limit the impact on the environment, on health and on air quality of grape production» di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 11/2021).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 1293/2013, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) e che prevede obiettivi specifici nell'ambito delle tre componenti: LIFE Natura e biodiversità; LIFE Politica e governanza ambientali; LIFE Informazione e comunicazione ed abroga il regolamento CE n. 614/2007;

Visto il *Grant Agreement* n. Life 19 ENV/IT/000339 - WINEgROVER per la realizzazione di un apposito progetto, stipulato il 27 agosto 2020 tra la Commissione europea e Università degli studi della Tuscia beneficiario incaricato del coordinamento e il CREA-VE, Centro di ricerca viticoltura ed enologia, beneficiario associato, il cui costo complessivo è pari a 2.188.137,00 euro;

Considerato che detto progetto per la parte di competenza del richiamato istituto di ricerca ha un costo complessivo di euro 182.813,00 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per euro 100.547,00 e l'Italia per la restante quota di euro 82.266,00 e che è stato censito sul Sistema finanziario Igrue, codice CREALIFEWINE;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 124723 del 16 marzo 2021 che, a fronte di contributi comunitari pari ad euro 100.547,00, ha richiesto l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per euro 82.266,00, a copertura della quota nazionale pubblica del suddetto progetto approvato;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 20 aprile 2021 tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'art. 263, decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come prorogato dal decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, art. 1;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto Life WINEgROVER - LIFE 19 ENV/IT/000339 «*Precision Agriculture System to limit the impact on the environment, on health and on air quality of grape production*», che ha durata di trentotto mesi, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 82.266,00 euro al CREA-VE.
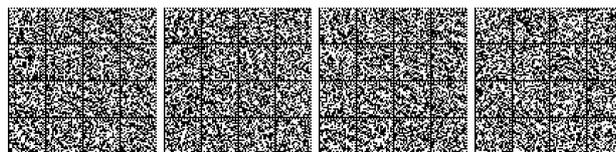
2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal CREA, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all'articolo I.4 del citato *Grant Agreement* n. Life 19 ENV/IT/000339, secondo le seguenti modalità:

un primo prefinanziamento di euro 32.906,40 pari al 40 per cento dell'importo a proprio carico;

un secondo prefinanziamento di euro 32.906,40 pari al 40 per cento dell'importo a proprio carico;

una quota a titolo di saldo finale a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2021

L'Ispettore generale capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 904

21A05971

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 agosto 2021.

Attuazione dell'articolo 1, commi 450-451, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la definizione del contributo per l'accesso a prestazioni di cura e diagnosi dell'infertilità e della sterilità e la ripartizione dell'importo di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita» ed in particolare l'art. 18 che istituisce presso il Ministero della salute il «Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», che, in corrispondenza delle prestazioni relative alla procreazione medicalmente assistita, all'allegato 4D, alle note n. 13 e n. 14, ne prevede l'erogabilità fino al compimento del quarantaseiesimo anno di età;

Visto l'art. 1, comma 450, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale stabilisce che «al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 451, alle coppie con infertilità e sterilità per consentire l'accesso alle prestazioni di cura e diagnosi dell'infertilità e della sterilità, in particolare alle coppie residenti in regioni dove tali prestazioni non sono state ancora inserite nei livelli essenziali di assistenza o risultano insufficienti al fabbisogno, la dotazione del Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita, di cui all'art. 18 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023»;

Visto l'art. 1, comma 450, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo il quale il «Ministero della salute effettua il monitoraggio annuale per verificare l'impiego efficace delle risorse di cui al presente comma da parte delle regioni e avvia, in collaborazione con le associazioni di pazienti e le organizzazioni civiche, campagne di sensibilizzazione sulla salute riproduttiva, sulla prevenzione dell'infertilità e della sterilità e sulla donazione di cellule riproduttive»;

Visto il successivo comma 451, il quale dispone che «con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di attuazione del comma 450 anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal medesimo comma»;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria, con ciò disponendo che dette province autonome non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali che per la relativa quota costituiscono dunque un'economia per il bilancio dello Stato;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che ha previsto la soppressione, a decorrere dal 2010, della partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione delle risorse previste dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40;

Considerata la necessità di dover provvedere con decreto ministeriale a definire le modalità di attuazione del richiamato comma 450;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 4 agosto 2021;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2021, l'importo di 5 milioni di euro previsto dal comma 450 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'incremento del Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA), è ripartito tra le regioni, secondo il prospetto allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. La ripartizione di cui al comma 1 è effettuata in applicazione dei seguenti criteri:

criterio I: il 70% delle risorse in proporzione al numero di donne residenti ricomprese nella classe di età tra i 18 ed i 46 anni (sulla base dei dati ISTAT ultimi disponibili riferiti al 1° gennaio 2020);

criterio II: il 30% delle risorse in proporzione al numero di donne residenti ricomprese nella fascia di età tra i 18 ed i 46 anni (sulla base dei dati ISTAT ultimi disponibili riferiti al 1° gennaio 2020), ponderato sulla base di un coefficiente costituito dal rapporto tra il numero dei cicli di PMA erogati nel 2019 dalle strutture pubbliche o private accreditate per milione di donne residenti in Italia ricomprese nella classe di età tra i 18 ed i 46 anni e il numero di cicli di PMA erogati nel 2019 dalle strutture pubbliche o private accreditate per milione di donne nella medesima classe di età e residenti nelle singole regioni, maggiorati di un valore costante pari a 1.000. Il coefficiente di ponderazione è dunque calcolato secondo tale formula:

$$coefficiente\ di\ ponderazione = \frac{\begin{pmatrix} numero\ di\ cicli\ PMA\ erogati \\ dalle\ strutture\ pubbliche\ o \\ private\ accreditate\ in\ Italia \\ per\ milione\ di\ donne\ 18-46\ anni \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} numero\ di\ cicli\ PMA\ erogati \\ dalle\ strutture\ pubbliche\ o \\ private\ accreditate\ nella\ Regione \\ per\ milione\ di\ donne\ 18-46\ anni \end{pmatrix} + 1000}$$

Tale fattore di ponderazione, che restituisce un valore maggiore nelle regioni in cui vengono eseguiti meno cicli di PMA per milione di donne appartenenti alla classe di età 18-46 anni dalle strutture pubbliche o private accreditate e un valore minore nelle regioni in cui vengono eseguiti più cicli di PMA per milione di donne nella medesima classe di età, consente quindi di assegnare un finanziamento maggiore alle regioni ove l'offerta di PMA è minore, nel rispetto di quanto previsto dalla norma di riferimento, tenendo conto anche delle regioni nelle quali non vengono eseguiti cicli di PMA in centri pubblici o privati accreditati per mancanza di offerta a carico del Servizio sanitario nazionale.

3. Le risorse per l'incremento del Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA), relative agli anni 2022 e 2023 saranno ripartite applicando i medesimi criteri indicati nel comma 2, aggiornando la popolazione sulla base degli ultimi dati disponibili ISTAT e il numero dei cicli erogati di PMA per milione di donne appartenenti alla sopra citata classe di età e residenti nelle singole regioni sulla base degli ultimi dati disponibili rilevati dal Registro della procreazione medicalmente assistita istituito presso l'Istituto superiore di sanità.

4. Alla erogazione delle somme si procederà con separati provvedimenti a valere sulle somme stanziate sul pertinente capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero della salute per gli anni 2021, 2022 e 2023, con esclusione delle Province autonome di Trento e di Bolzano in ragione di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252 e dall'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 2.

1. Le regioni sono tenute ad utilizzare l'intero importo loro spettante, per offrire, attraverso le strutture dei propri servizi sanitari regionali o le strutture private accreditate operanti sul proprio territorio, alle coppie che ne facciano richiesta, le prestazioni di cura e diagnosi della infertilità e della sterilità, ivi comprese le prestazioni di Procreazione medicalmente assistita. Qualora vi siano regioni ove le strutture dei rispettivi servizi sanitari regionali non siano in grado di offrire tali prestazioni, le stesse potranno essere erogate presso strutture pubbliche o private accreditate presso altre regioni in regime di mobilità sulla base di specifici accordi.

2. L'onere sostenuto dai servizi sanitari regionali, a valere sulle somme assegnate come indicato all'art. 1 del presente decreto, deve corrispondere esclusivamente al costo sostenuto per i fattori produttivi impiegati per l'erogazione delle prestazioni erogate in regime ambulatoriale, debitamente rendicontato dalle strutture eroganti, nel caso di prestazioni erogate da strutture pubbliche che insistano nel territorio della regione a favore di cittadini residenti nella regione medesima. Per quanto riguarda le prestazioni erogate da strutture private accreditate e in mobilità, le modalità di remunerazione andranno, nel primo caso, definite negli accordi di fornitura con le strutture private accreditate regionali e, nel secondo caso, negli accordi di cui al comma 1. Tale definizione dovrà sempre partire dalla quantificazione dei costi per le prestazioni erogate da strutture pubbliche regionali.

Art. 3.

1. Il monitoraggio annuale per verificare l'impiego efficace delle risorse da parte delle regioni avviene attraverso la relazione del Ministro della salute al Parlamento sullo stato di attuazione della legge contenente norme in materia di procreazione medicalmente assistita (legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 15).

2. Il Ministero della salute avvia, in collaborazione con le associazioni di pazienti e le organizzazioni civiche, campagne di sensibilizzazione sulla salute riproduttiva, sulla prevenzione dell'infertilità e della sterilità e sulla donazione di cellule riproduttive, come previsto dall'art. 1, comma 450, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed in applicazione di quanto già disposto dall'art. 2, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

Il presente decreto viene inviato, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2530

ALLEGATO *A*

	CRITERIO I				CRITERIO II								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Regioni	Donne in età 18-46 anni	(Donne 18-46 Regione)/(Donne 18-46 Italia)%	Peso Criterio I	Totale da assegnare Criterio I	Cicli PMA iniziati di II-III livello	Cicli iniziati per milione di donne 18-46	Coefficiente di ponderazione	Donne 18-46 ponderate	(Donne 18-46 ponderate Regione)/(Donne 18-46 ponderate Italia)%	Peso Criterio II	Totale da assegnare Criterio II	Totale da assegnare alla regione (Criterio I + Criterio II)	Percentuale di fondi assegnati alla regione
Piemonte	671.905	6,8%	70%	236.583,27 €	2.978	4.432	0,96	646.738	4,3%	30%	64.443,55 €	**301.026,82 €**	6,0%
Valle D'Aosta	19.596	0,2%	70%	6.899,91 €	458	23.372	0,21	4.204	0,0%	30%	418,91 €	**7.318,82 €**	0,1%
Lombardia	1.660.009	16,7%	70%	584.502,80 €	21.980	13.241	0,37	609.491	4,0%	30%	60.732,13 €	**645.234,93 €**	12,9%
P.A. Bolzano(*)	91.640	0,9%	70%	32.267,20 €	796	8.686	0,54	49.468	0,3%	30%	4.929,22 €	**37.196,42 €**	0,7%
P.A. Trento(*)	90.399	0,9%	70%	31.830,23 €	796	8.805	0,53	48.205	0,3%	30%	4.803,34 €	**36.633,57 €**	0,7%
Veneto	790.895	8,0%	70%	278.480,62 €	2.042	2.582	1,46	1.154.520	7,7%	30%	115.040,95 €	**393.521,58 €**	7,9%
Friuli Venezia Giulia	182.922	1,8%	70%	64.408,34 €	1.557	8.512	0,55	100.553	0,7%	30%	10.019,53 €	**74.427,87 €**	1,5%
Liguria	220.831	2,2%	70%	77.756,41 €	974	4.411	0,97	213.407	1,4%	30%	21.264,68 €	**99.021,09 €**	2,0%
Emilia Romagna	725.548	7,3%	70%	255.471,41 €	3.347	4.613	0,93	675.866	4,5%	30%	67.345,93 €	**322.817,34 €**	6,5%
Toscana	586.672	5,9%	70%	206.572,03 €	9.532	16.248	0,30	177.853	1,2%	30%	17.721,99 €	**224.294,02 €**	4,5%
Umbria	139.282	1,4%	70%	49.042,34 €	270	1.939	1,78	247.834	1,6%	30%	24.695,20 €	**73.737,54 €**	1,5%
Marche	243.293	2,4%	70%	85.665,46 €	161	662	3,15	765.521	5,1%	30%	76.279,58 €	**161.945,04 €**	3,2%
Lazio	977.209	9,8%	70%	344.083,31 €	1.609	1.647	1,98	1.930.659	12,8%	30%	192.378,52 €	**536.461,84 €**	10,7%
Abruzzo	212.547	2,1%	70%	74.839,54 €	667	3.138	1,26	268.562	1,8%	30%	26.760,62 €	**101.600,17 €**	2,0%
Molise	48.703	0,5%	70%	17.148,73 €	0	0	5,23	254.654	1,7%	30%	25.374,70 €	**42.523,43 €**	0,9%
Campania	1.049.568	10,6%	70%	369.561,51 €	1.877	1.788	1,88	1.968.144	13,1%	30%	196.113,65 €	**565.675,16 €**	11,3%
Puglia	687.151	6,9%	70%	241.951,51 €	687	1.000	2,61	1.796.653	11,9%	30%	179.025,62 €	**420.977,13 €**	8,4%
Basilicata	92.520	0,9%	70%	32.577,05 €	444	4.799	0,90	83.422	0,6%	30%	8.312,48 €	**40.889,53 €**	0,8%
Calabria	331.600	3,3%	70%	116.759,08 €	113	341	3,90	1.293.165	8,6%	30%	128.856,07 €	**245.615,15 €**	4,9%
Sicilia	857.289	8,6%	70%	301.858,50 €	691	806	2,90	2.481.971	16,5%	30%	247.313,46 €	**549.171,96 €**	11,0%
Sardegna	260.547	2,6%	70%	91.740,74 €	995	3.819	1,09	282.705	1,9%	30%	28.169,85 €	**119.910,58 €**	2,4%
ITALIA	**9.940.126**	**100%**	**70%**	**3.500.000,00 €**	**51.974**	**5.229**	**1,00**	**15.053.595**	**100,0%**	**30%**	**1.500.000,00 €**	**5.000.000,00 €**	**100%**

(*) Ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi da 106 a 126, le quote riferite alle province autonome di Trento e Bolzano sono accantonate e calcolate ai soli fini della citata disposizione.
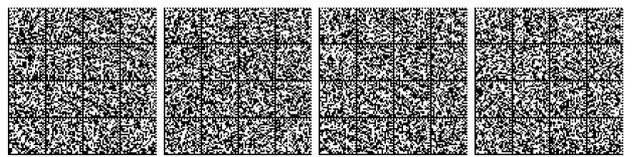
Colonna	Nome	Descrizione	Calcolo
A	**Regioni**		
B	**Donne in età 18-46 anni**	Numero di donne in età fertile che possono accedere alla Procreazione medicalmente assistita (PMA) residenti nella Regione, 1/1/2020 *(Fonte: Istat)*	
C	**(Donne 18-46 Regione)/(Donne 18-46 Italia)%**	Percentuale di donne in età 18-46 residenti nella Regione sul totale di donne in età 18-46 residenti in Italia	Bi/(∑Bi)*100
D	**Peso Criterio I**	Percentuale del Fondo (5 milioni annui) da assegnare seguendo il CRITERIO I	70%
E	**Totale da assegnare Criterio I**	Totale delle risorse da assegnare alla Regione seguendo il CRITERIO I	5.000.000*Di*Ci
F	**Cicli PMA iniziati di II-III livello**	Numero di cicli PMA iniziati con tecniche complesse che prevedono la fecondazione in vitro eseguiti nei centri pubblici e privati accreditati della Regione nel 2019. *(Fonte: Registro PMA, Istituto Superiore di Sanità)*	
G	**Cicli iniziati per milione di donne 18-46**		Fi/Bi*1.000.000
H	**Coefficiente di ponderazione**	Rapporto che ha al numeratore il numero di cicli PMA per milione di donne 18-46 eseguiti in Italia e al denominatore il numero di cicli PMA per milione di donne 18-46 eseguiti nella Regione + 1000. Assume un valore più alto per le Regioni in cui si eseguono meno cicli PMA per milione di donne 18-46; assume un valore più basso per le Regioni in cui si eseguono più cicli PMA per milione di donne 18-46.	G_{ITALIA}/(Gi+1000)
I	**Donne 18-46 ponderate**	Numero di donne in età 18-46 residenti nella Regione ponderato rispetto al coefficiente di ponderazione, in modo tale da dare un "peso" maggiore al numero di donne 18-46 residenti nelle Regioni in cui si eseguono meno cicli PMA per milione di donne 18-46.	Bi*Hi
J	**(Donne 18-46 ponderate Regione)/(Donne 18-46 ponderate Italia)%**	Percentuale di donne 18-46 "ponderate" residenti nella Regione sul totale di donne in età 18-46 "ponderate" residenti in Italia	Ii/(∑Ii)*100
K	**Peso Criterio II**	Percentuale del Fondo (5 milioni annui) da assegnare seguendo il CRITERIO II	30%
L	**Totale da assegnare Criterio II**	Totale delle risorse da assegnare alla Regione seguendo il CRITERIO II	5.000.000*Ki*Ji
M	**Totale da assegnare alla regione (Criterio I + Criterio II)**	Totale delle risorse da assegnare alla Regione	Ei+Li
N	**Percentuale delle risorse assegnate alla Regione**	Percentuale delle risorse assegnate alla Regione sul totale (5 milioni annui)	Mi/(∑Mi)*100
	Fonti: Registro PMA - Istituto Superiore di Sanità; Istat		
	CRITERIO I (70%)	Il Fondo è assegnato nella misura del 70% in proporzione al numero di donne in età 18-46 anni residenti nella Regione.	
	CRITERIO II (30%)	Il Fondo è assegnato nella misura del 30% in proporzione al numero di donne in età 18-46 anni residenti nella Regione ponderato rispetto a un coefficiente (rapporto tra cicli PMA per milione di donne 18-46 eseguiti in Italia e cicli PMA per milione di donne 18-46 eseguiti nella Regione + 1000) in modo da assegnare una parte maggiore del Fondo alle Regioni in cui sono eseguiti meno cicli PMA per milione di donne 18-46	

21A05972
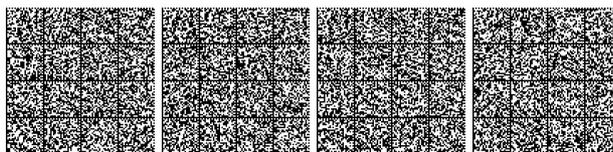
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 settembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «I.P.ER. Service società cooperativa», in Settimo Milanese e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina del liquidatore nei confronti della società cooperativa «I.P.ER. Service società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dai competenti uffici dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 460.340,00, si riscontra una massa debitoria di euro 837.093,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -484.293,00;

Considerato che in data 3 febbraio 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito *internet* del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «I.P.ER. Service società cooperativa», con sede in Settimo Milanese (MI) (codice fiscale 07973790962) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimiliano Poppi, nato a Milano (MI) il 3 aprile 1980 (codice fiscale PPPMSM80D03F205J), ivi domiciliato in via Larga, n. 15.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 settembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A05925

DECRETO 29 settembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa agricola Elisa 97», in Villa Literno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista la sentenza del 16 giugno 2021, n. 53/2021 del Tribunale di Napoli Nord con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa agricola Elisa 97»;

Considerato che, *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto dalla banca dati informatica sotto richiamata, a cura della competente direzione generale, da un *cluster* selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito *internet* del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa agricola Elisa 97» con sede in Villa Literno (CE), (codice fiscale 03184130619), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pietro Matrisciano nato a Marigliano (NA) il 15 aprile 1961, (codice fiscale MTR PTR 61D15 E955P), domiciliato a Caserta (CE), viale V. Cappiello n. 11.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 settembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A05926

DECRETO 29 settembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Diesse società cooperativa in liquidazione», in Vigevano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Diesse società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese da cui si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza;

Considerato che in data 3 aprile 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Viste le controdeduzioni presentate dal legale rappresentante della suddetta società cooperativa;

Considerato che in data 15 settembre 2020 il competente ufficio ha invitato il legale rappresentante a produrre ulteriori elementi di conoscenza e che lo stesso, in data 6 ottobre 2020, ha trasmesso una situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2020 che conferma il permanere dello stato di insolvenza della cooperativa, in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 43.300,00, si riscontra una massa debitoria di euro 408.457,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 365.157,00;

Considerato che in data 18 febbraio 2021 il competente ufficio ha comunicato alla cooperativa il permanere dello stato di insolvenza in quanto la situazione patrimoniale dell'ente appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione acquisita agli atti;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito *internet* del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Diesse società cooperativa in liquidazione», con sede in Vigevano (PV) (codice fiscale 02598000186) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Claudio Palmieri, nato a Tora e Piccilli (CE) il 21 agosto 1962 (codice fiscale PLMCLD62M21L205D), domiciliato in Pavia (PV), via della Torretta, n. 7.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 settembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A05927

DECRETO 29 settembre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «MC Trasporti società cooperativa in liquidazione», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto ministeriale del 20 gennaio 2015, n. 29/2015, con il quale la società cooperativa «MC Trasporti società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 09667241005), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Filippo Barattolo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 25 maggio 2021, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Filippo Barattolo dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gianluca Lega, nato a L'Aquila (AQ) il 5 aprile 1978 (codice fiscale LGEGLC78D05A345W) domiciliato in Pomezia (RM), via del Mare n. 5, in sostituzione del dott. Filippo Barattolo, dimissionario.
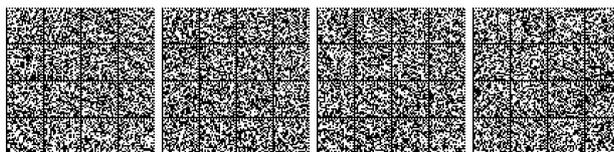
Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 settembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A05973

DECRETO 29 settembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Carnilab società cooperativa», in Latina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Carnilab società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 158.383,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 676.302,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -523.909,00;

Considerato che il grado di insolvenza della società cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti tributari e previdenziali, come esposto nel verbale di revisione concluso in data 14 febbraio 2020;

Considerato che in data 19 marzo 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Carnilab società cooperativa», con sede in Latina (LT) (codice fiscale 02662780598) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Angelo Ciccone, nato a Fondi (LT) il 29 aprile 1981 (codice fiscale CCCNGL81D29D662A), ivi domiciliato in via Nazario Sauro n. 8.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 settembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A05974

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 11 ottobre 2021.

Modifica della determina n. 1067/2021, concernente l'utilizzo della dose addizionale dei medicinali «Comirnaty» e «Spikevax». (Determina n. 1223/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Vista la determina AIFA 23 dicembre 2020 n. 154, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano "Comirnaty", approvato con procedura centralizzata», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 318 del 23 dicembre 2020;

Vista la determina AIFA n. 1/2021 del 7 gennaio 2021, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 4 del 7 gennaio 2021, di autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino anti COVID-19 a mRNA denominato «Moderna» e successivamente denominato «Spikevax» (variazione EMEA/H/C/005791/IAIN/0027 autorizzata con decisione della Commissione n. 5334 del 13 luglio 2021);

Vista la determina AIFA 10 settembre 2021 n. 1067, recante «Utilizzo dose addizionale dei medicinali "Comirnaty" e "Spikevax"», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 217 del 10 settembre 2021;

Vista la decisione EMA del 4 ottobre 2021, recepita all'interno della decisione della Commissione europea 7343(2021) del 5 ottobre 2021, in merito alla possibilità di somministrare una dose addizionale del vaccino anti-COVID-19 «Comirnaty» (BioNTech/Pfizer) a persone con un sistema immunitario gravemente indebolito, almeno ventotto giorni dopo la seconda dose, nonché alla possibilità di somministrare una dose di richiamo (booster) almeno sei mesi dopo la seconda dose;

Vista la decisione EMA del 4 ottobre 2021, recepita all'interno della decisione della Commissione europea 7334(2021) del 5 ottobre 2021, in merito alla possibilità di somministrare una dose addizionale del vaccino anti-COVID-19 «Spikevax» (Moderna) a persone con un sistema immunitario gravemente indebolito, almeno ventotto giorni dopo la seconda dose;

Tenuto conto della necessità di consentire il regolare svolgimento della campagna vaccinale;

Visto il parere favorevole della CTS, reso nella seduta dell'8 ottobre 2021, sull'approvazione dell'estensione di indicazioni EMA per la dose addizionale e booster con vaccini anti-COVID-19 a m-RNA;

Considerato che l'onere derivante dal predetto inserimento è imputato esclusivamente al fondo di cui all'art. 20, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che modifica l'art. 1, comma 447 della legge n. 178 del 2020;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare la determina n. 1067/2021 sopra citata al fine di adeguarsi al suddetto parere della CTS;

Determina:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, i medicinali COMIRNATY e SPIKEVAX restano inseriti nell'elenco dei farmaci di cui alla legge n. 648/1996 per la seguente indicazione:

come dose addizionale «eterologa» di vaccino COVID-19, almeno ventotto giorni dopo un ciclo vaccinale con vaccino adenovirale o nel caso in cui non fosse disponibile il medesimo vaccino a m-RNA utilizzato per le prime due dosi.

2. Per le motivazioni indicate in premessa, il medicinale «Comirnaty» resta inserito nell'elenco dei farmaci di cui alla legge n. 648/1996 per la seguente indicazione:

come dose *booster* «eterologa» dopo il completamento di un ciclo vaccinale primario con vaccino adenovirale o nel caso in cui non fosse disponibile il medesimo vaccino a m-RNA utilizzato per le prime due dosi.
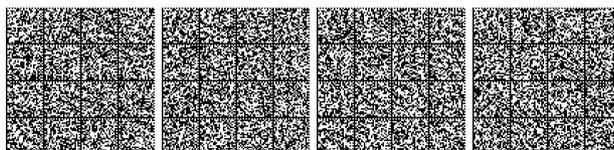
Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A06056

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 22 settembre 2021.

Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, dell'elenco dei soggetti aggregatori. (Delibera n. 643/2021).

IL CONSIGLIO
DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Nell'odierna adunanza;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e la relativa legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89, che ha previsto l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti detenuta dall'ANAC, di un «elenco di soggetti aggregatori» con funzioni di aggregazione e centralizzazione degli acquisiti per un numero massimo di trentacinque soggetti;

Visto in particolare, il comma 1 del citato art. 9 del decreto-legge n. 66/2014, laddove prevede che facciano parte (di diritto) Consip S.p.a. ed una centrale di committenza per ciascuna regione (o Provincia autonoma) «costituita ai sensi dell'articolo l, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» (legge finanziaria 2007);

Visto altresì il comma 2 del predetto art. 9 del decreto-legge n. 66/2014, ove prevede che i soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiedono all'Autorità l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori;

Visto inoltre, il secondo periodo del medesimo art. 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i requisiti per l'iscrizione al predetto elenco dei soggetti aggregatori, tra i quali il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 2015, recante i «Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori» volto a dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 9, comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, all'art. 4, comma 2, prevede che l'autorità procede, sentita la Conferenza Unificata, all'iscrizione all'Elenco dei soggetti aggregatori richiedenti;

Visto l'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, laddove prevede che possono richiedere l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, se in possesso dei requisiti indicati al successivo comma 2, i soggetti, o i soggetti da loro costituiti, che svolgano attività di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con carattere di stabilità, mediante un'organizzazione dedicata allo svolgimento dell'attività di centrale di committenza, per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei relativi enti locali: *a)* città metropolitane istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 e le province; *b)* associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto altresì il comma 2 del citato art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, per cui: «Ai fini dell'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, i soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, devono nei tre anni solari precedenti la richiesta, avere pubblicato bandi e/o inviato lettera di invito per procedure finalizzate all'acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia superiore a 200.000.000 euro nel triennio e comunque con un valore minimo di 50.000.000 euro per ciascun anno [...]».;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, che prevede che l'ANAC entro il 30 settembre 2017 e, successivamente, ogni tre anni, procede all'aggiornamento dell'elenco;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che all'art. 213, comma 16, conferma l'istituzione dell'Elenco dei soggetti aggregatori nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, laddove, in via transitoria, l'art. 216, comma 10, ha previsto: «Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ove definisce al comma 1, lettera *i)* «centrale di committenza, un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;» e alla lettera *a)* definisce le «amministrazioni aggiudicatrici, le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti
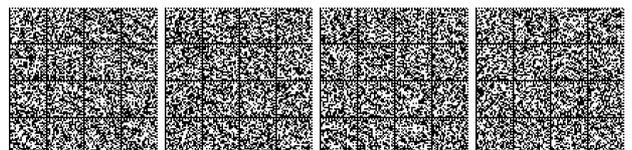
soggetti;», alla lettera *n)* definisce il «soggetto aggregatore, le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto l'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che statuisce che: «Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: *a)* ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; *b)* mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; *c)* ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56»;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020, che ha sospeso fino al 31 dicembre 2021 la norma di cui al comma 4, del citato art. 37 che precede;

Visto l'art. 37, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ove prevede che: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni delle province, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'art. 216, comma 10. 6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'art. 38»;

Visto l'art. 38 del codice dei contratti pubblici laddove prevede al comma 1: «Fermo restando quanto stabilito dall'art. 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Considerato che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, innova completamente il sistema giuridico delle centrali di committenza e degli enti aggregatori soprattutto sotto il profilo dei requisiti e delle condizioni di qualificazione ai sensi degli articoli 3, 37 e 38, decreto legislativo n. 50/2016;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *i)*, *l)* e *m)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici, laddove descrive il servizio di committenza;

Visto l'art. 1, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE;

Visto l'art. 5, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Considerato inoltre, che l'ANAC è competente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, a definire con propria determinazione le modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori;

Vista la determinazione ANAC n. 2 dell'11 febbraio 2015, recante le modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione;

Vista la delibera ANAC n. 764 del 7 ottobre 2020, recante le «Nuove modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori di cui ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014 - avvio aggiornamento elenco dei soggetti aggregatori»;

Visto il comunicato del Presidente dell'ANAC del 7 ottobre 2020, con il quale si è dato avvio alla procedura per l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori in oggetto;

Viste le note di designazione pervenute da parte delle regioni e delle province autonome, agli atti dell'Autorità;

Viste le richieste di accreditamento pervenute dai soggetti di cui all'art. 2, comma, 1 lettera *a)* e *b)* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, agli atti dell'Autorità;

Vista la delibera del Consiglio ANAC assunta nell'adunanza del 24 febbraio 2021;

Valutato quanto emerso e considerato nelle relazioni dell'Ufficio istruttore UESA protocolli ANAC nn. 13605 del 24 febbraio 2021, 33257 del 22 aprile 2021 e 54546 del 13 luglio 2021;

Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza unificata ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014;

Delibera:

A) di approvare l'elenco dei soggetti aggregatori che segue:
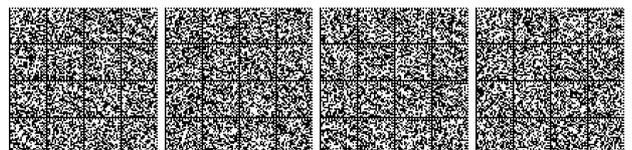
Codice fiscale	Denominazione soggetto aggregatore	Denominazione centri di costo
05359681003	Consip S.P.A.	Divisione sourcing energy building management e mepa Divisione sourcing ict Divisione sourcing sanità beni e servizi Ufficio tecnico di gara
91022630676	Agenzia Regionale Per L'informatica E La Committenza – Aric Regione Abruzzo	Area informatica; Area informatica e telematica; Area tecnica; Arit; Soggetto aggregatore della regione Abruzzo
05018720283	Uoc - Crav Di Azienda Zero Regione Veneto	Azienda zero
80002950766	Dipartimento Stazione Unica Appaltante (Sua-Rb) Regione Basilicata	Ufficio appalti di servizi e forniture Ufficio appalti di lavori Ufficio centrale di committenza e soggetto Ufficio amministrazione ed attività esterne
02205340793	Stazione Unica Appaltante Calabria Regione Calabria	Stazione unica appaltante calabria
04786681215	Società Regionale Per La Sanità So.Re.Sa. S.P.A Regione Campania	Ufficio acquisti
91252510374	Intercent-Er Agenzia Regionale Di Sviluppo Dei Mercati Telematici Regione Emilia Romagna	Agenzia intercent-er; Agenzia intercent-er soggetto aggregatore.
80014930327	Centrale Unica Di Committenza-Soggetto Aggregatore Regionale Fvg Regione Friuli Venezia Giulia	Pades-servizio centrale unica di committenza-soggetto aggregatore regionale fvg
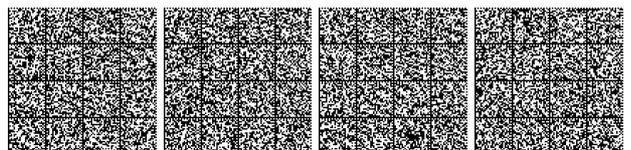
80143490581	Direzione Regionale Centrale Acquisti Regione Lazio	Direzione regionale centrale acquisti
00849050109	Stazione Unica Appaltante Regionale Regione Liguria	Suar – soggetto aggregatore Area centrale regionale di acquisto
05017630152	Azienda Regionale Per L'innovazione E Gli Acquisti S.P.A. Regione Lombardia	Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti s.p.a.; Direzione affari legali e contrattuali; Direzione centrale acquisti; Direzione centrale operations;
80008630420	Ente Regione Marche	Asur - soggetto aggregatore in avvalimento; P.f. soggetto aggregatore; P.f. stazione unica appaltante della regione marche;
09740180014	Scr Piemonte Regione Piemonte	Acquisti soggetto aggregatore
94116410211	Agenzia Contratti Pubblici Provincia Di Bolzano	Stazione unica appaltante lavori; Stazione unica appaltante servizi e forniture; Area strategie d'acquisto;
00337460224	Provincia Autonoma Di Trento, Agenzia Provinciale Per Gli Appalti Ed I Contratti – Apac	Apac-soggetto aggregatore Apac-apss
06837080727	Innovapuglia S.P.A. Regione Puglia	Direzione generale; Soggetto aggregatore - enti regionali e locali; Soggetto aggregatore - enti ssr;
80002870923	Regione Autonoma Della Sardegna - Direzione Generale Della Centrale Regionale Di Committenza	Centrale regionale di committenza - servizio spesa comune; Centrale regionale di committenza - servizio spesa sanitaria
01386030488	Regione Toscana - Dir. Gen. Organizzazione - Settore Contratti	Settore contratti nella funzione di soggetto aggregatore; Soggetto aggregatore in avvalimento estar; Soggetto aggregatore in avvalimento cet

02915750547	Umbria Salute E Servizi Scarl Regione Umbria	Cras- centrale regionale acquisti sanita'
00521690073	Inva Spa Regione Valle D'aosta	Direzione generale; Soggetto aggregatore vda; Ufficio acquisti;
80012000826	Centrale Unica di Committenza per la Regione Sicilia	Ufficio Speciale "Centrale Unica di Committenza per la Regione Sicilia"
00169440708	Regione Molise	Servizio centrale unica di committenza
00397470873	Città Metropolitana Di Catania	Soggetto aggregatore-dipartimento tecnico
00496080243	Amministrazione Provinciale Di Vicenza	Amministrazione provinciale di vicenza
01263370635	Città Metropolitana Di Napoli	Direzione gare e contratti
01907990012	Città Metropolitana Di Torino	Gestione funzioni soggetto aggregatore
03428581205	Città Metropolitana Di Bologna	U.o. segreteria generale e appalti
08911820960	Città Metropolitana Di Milano	Settore appalti e contratti
80007350103	Città Metropolitana Di Genova	Città metropolitana di Genova
80008750178	Provincia Di Brescia	Servizio contratti e appalti
80016450480	Città Metropolitana Di Firenze	Soggetto aggregatore città metropolitana di Firenze
80034390585	Città Metropolitana Di Roma Capitale	U.C. Appalti e Contratti

La presente delibera sarà trasmessa alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale nei termini e secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Roma, 22 settembre 2021

Il Presidente: BUSIA

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 28 settembre 2021.

p. Il segretario: GRECO

21A05970
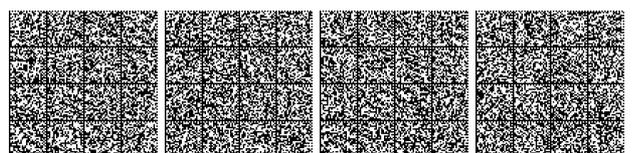
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Septanest», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 720/2021 del 23 settembre 2021

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: SEPTANEST

Confezioni:

028625010 - «40 mg/ml + 10 microgrammi/ml soluzione iniettabile con adrenalina» 50 cartucce 1,7 ml;

028625022 - «40 mg/ml + 5 microgrammi/ml soluzione iniettabile con adrenalina» 50 cartucce 1,7 ml;

028625034 - «40 mg/ml + 10 microgrammi/ml soluzione iniettabile con adrenalina» 50 cartucce autoaspiranti 1,7 ml;

028625046 - «40 mg/ml + 5 microgrammi/ml soluzione iniettabile con adrenalina» 50 cartucce autoaspiranti 1,7 ml;

028625059 - «40 mg/ml + 10 microgrammi/ml soluzione iniettabile con adrenalina» 4 scatole contenenti 50 cartucce 1,7 ml;

028625061 - «40 mg/ml + 5 microgrammi/ml soluzione iniettabile con adrenalina» 4 scatole contenenti 50 cartucce 1,7 ml;

028625073 - «40 mg/ml + 10 microgrammi/ml soluzione iniettabile con adrenalina» 8 scatole contenenti 50 cartucce 1,7 ml;

028625085 - «40 mg/ml + 5 microgrammi/ml soluzione iniettabile con adrenalina» 8 scatole contenenti 50 cartucce 1,7 ml.

Titolare A.I.C.: Septodont con sede legale in 58, rue du Pont de Créteil, 94100 - Saint-Maur-Des-Fossés - Francia

Procedura mutuo riconoscimento

Codice procedura europea: SE/H/0325/001-002/R/003

Codice pratica FVRMC/2020/108

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 16 febbraio 2021 con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A05903

Rinnovo e modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Septolete», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 735/2021 del 29 settembre 2021

L'autorizzazione all'immissione in commercio è rinnovata con validità illimitata dalla data comune del rinnovo europeo (CRD) 1° giugno 2020 (CZ/H/0507/001/R/001) con modifica degli stampati solo per la forma farmaceutica/dosaggio/confezioni «Aroma Eucalipto 3 mg/1mg pastiglie».

È autorizzata, altresì, la variazione CZ/H/0507/001-003/IB/008 C.I.3 *z)* Aggiornamento degli stampati in linea con la raccomandazione del PRAC(EMA/PRAC/632773/2016) per quanto riguarda la procedura di PSUSA relativa ai medicinali a base di benzidamina (PSUSA/00000375/201510); sono di conseguenza modificati i paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 6.1, 6.4, 8, 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette; adeguamento all'ultima versione del QRD template e modifiche editoriali, relativamente al medicinale: SEPTOLETE.

Confezioni:

043735012 - «3 mg/1 mg pastiglie» 8 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735024 - «3 mg/1 mg pastiglie» 16 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735036 - «3 mg/1 mg pastiglie» 24 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735048 - «3 mg/1 mg pastiglie» 32 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735051 - «3 mg/1 mg pastiglie» 40 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735063 - «3mg/1mg pastiglie aroma limone e miele» 8 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735075 - «3mg/1mg pastiglie aroma limone e miele» 16 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735087 - «3mg/1mg pastiglie aroma limone e miele» 24 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735099 - «3mg/1mg pastiglie aroma limone e miele» 32 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735101 - «3mg/1mg pastiglie aroma limone e miele» 40 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735113 - «3mg/1mg pastiglie aroma limone e fiori di sambuco» 8 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735125 - «3mg/1mg pastiglie aroma limone e fiori di sambuco» 16 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735137 - «3mg/1mg pastiglie aroma limone e fiori di sambuco» 24 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735149 - «3mg/1mg pastiglie aroma limone e fiori di sambuco» 32 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735152 - «3mg/1mg pastiglie aroma limone e fiori di sambuco» 40 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al.

Titolare A.I.C.: Krka D.D. Novo Mesto con sede legale in Smarjeska Cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.

Procedura decentrata.

Codice procedura europea:

CZ/H/0507/001-003/IB/008

CZ/H/0507/001/R/001

Codice pratica:

C1B/2018/193

FVRMC/2019/170
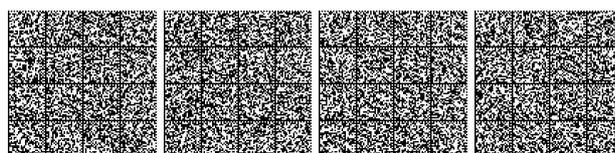
In adeguamento alla lista dei termini standard della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle seguenti confezioni:

da:

043735012 - «3 mg/1 mg pastiglie» 8 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735024 - «3 mg/1 mg pastiglie» 16 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735036 - «3 mg/1 mg pastiglie» 24 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735048 - «3 mg/1 mg pastiglie» 32 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735051 - «3 mg/1 mg pastiglie» 40 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735063 - «3mg/1mg pastiglie aroma limone e miele» 8 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735075 - «3mg/1mg pastiglie aroma limone e miele» 16 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735087 - «3mg/1mg pastiglie aroma limone e miele» 24 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735099 - «3mg/1mg pastiglie aroma limone e miele» 32 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735101 - «3mg/1mg pastiglie aroma limone e miele» 40 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735113 - «3mg/1mg pastiglie aroma limone e fiori di sambuco» 8 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735125 - «3mg/1mg pastiglie aroma limone e fiori di sambuco» 16 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735137 - «3mg/1mg pastiglie aroma limone e fiori di sambuco» 24 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735149 - «3mg/1mg pastiglie aroma limone e fiori di sambuco» 32 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735152 - «3mg/1mg pastiglie aroma limone e fiori di sambuco» 40 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al.

a:

043735012 - «aroma eucalipto 3mg/1mg pastiglie» 8 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735024 - «aroma eucalipto 3mg/1mg pastiglie» 16 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735036 - «aroma eucalipto 3mg/1mg pastiglie» 24 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735048 - «aroma eucalipto 3mg/1mg pastiglie» 32 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735051 - «aroma eucalipto 3mg/1mg pastiglie» 40 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735063 - «aroma limone e miele 3mg/1mg pastiglie» 8 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735075 - «aroma limone e miele 3mg/1mg pastiglie» 16 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735087 - «aroma limone e miele 3mg/1mg pastiglie» 24 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735099 - «aroma limone e miele 3mg/1mg pastiglie» 32 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735101 - «aroma limone e miele 3mg/1mg pastiglie» 40 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735113 - «aroma limone e fiori di sambuco 3mg/1mg pastiglie» 8 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735125 - «aroma limone e fiori di sambuco 3mg/1mg pastiglie» 16 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735137 - « aroma limone e fiori di sambuco 3mg/1mg pastiglie» 24 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735149 - « aroma limone e fiori di sambuco 3mg/1mg pastiglie» 32 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al;

043735152 - « aroma limone e fiori di sambuco 3mg/1mg pastiglie» 40 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc/al.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A05904

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aclaton»

Estratto determina AAM/PPA n. 753/2021 del 30 settembre 2021

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II B.I.z), aggiornamento ASMF per il principio attivo pregabalin.

La suddetta variazione è relativa al medicinale ACLATON nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

A.I.C. n.:

044236659 - «100 mg capsule rigide» 100 capsule in blister pvc/al;

044236141 - «100 mg capsule rigide» 100 x 1 capsule in blister pvc/al;

044236584 - «100 mg capsule rigide» 14 capsule in blister pvc/al;

044236596 - «100 mg capsule rigide» 21 capsule in blister pvc/al;

044236608 - «100 mg capsule rigide» 21 x 1 capsule in blister pvc/al;

044236610 - «100 mg capsule rigide» 56 capsule in blister pvc/al;

044236622 - «100 mg capsule rigide» 56 x 1 capsule in blister pvc/al;

044236634 - «100 mg capsule rigide» 84 capsule in blister pvc/al;

044236646 - «100 mg capsule rigide» 84 x 1 capsule in blister pvc/al;

044236735 - «150 mg capsule rigide» 100 capsule in blister pvc/al;

044236154 - «150 mg capsule rigide» 100 x 1 capsule in blister pvc/al;

044236661 - «150 mg capsule rigide» 14 capsule in blister pvc/al;

044236673 - «150 mg capsule rigide» 14 x 1 capsule in blister pvc/al;

044236747 - «150 mg capsule rigide» 168 capsule in blister pvc/al;

044236750 - «150 mg capsule rigide» 168 x 1 capsule in blister pvc/al;

044236887 - «150 mg capsule rigide» 200 capsule in flacone hdpe

044236762 - «150 mg capsule rigide» 200 x 1 capsule in blister pvc/al;

044236685 - «150 mg capsule rigide» 50 x 1 capsule in blister pvc/al;

044236697 - «150 mg capsule rigide» 56 capsule in blister pvc/al;

044236709 - «150 mg capsule rigide» 56 x 1 capsule in blister pvc/al;

044236711 - «150 mg capsule rigide» 60 capsule in blister pvc/al;

044236723 - «150 mg capsule rigide» 90 capsule in blister pvc/al;

044236949 - «200 mg capsule rigide» 100 capsule in blister pvc/al;

044236166 - «200 mg capsule rigide» 100 x 1 capsule in blister pvc/al;

044236899 - «200 mg capsule rigide» 14 capsule in blister pvc/al;

044236901 - «200 mg capsule rigide» 21 capsule in blister pvc/al;

044236913 - «200 mg capsule rigide» 21 x 1 capsule in blister pvc/al;

044236925 - «200 mg capsule rigide» 84 capsule in blister pvc/al;

044236937 - «200 mg capsule rigide» 84 x 1 capsule in blister pvc/al;

044236178 - «225 mg capsule rigide» 100 x 1 capsule in blister pvc/al;

044236952 - «225 mg capsule rigide» 14 capsule in blister pvc/al;

044236964 - «225 mg capsule rigide» 14 x 1 capsule in blister pvc/al;

044236976 - «225 mg capsule rigide» 56 capsule in blister pvc/al;

044236988 - «225 mg capsule rigide» 56 x 1 capsule in blister pvc/a

044236990 - «225 mg capsule rigide» 60 capsule in blister pvc/al;

044236127 - «25 mg capsule rigide» 100 capsule in blister pvc/al;

044236139 - «25 mg capsule rigide» 100 x 1 capsule in blister pvc/al;

044236014 - «25 mg capsule rigide» 14 capsule in blister pvc/al;

044236026 - «25 mg capsule rigide» 14 x 1 capsule in blister pvc/al;

044236038 - «25 mg capsule rigide» 21 capsule in blister pvc/al;

044236040 - «25 mg capsule rigide» 21 x 1 capsule in blister pvc/al;

044236053 - «25 mg capsule rigide» 50 x 1 capsule in blister pvc/al;

044236065 - «25 mg capsule rigide» 56 capsule in blister pvc/al;

044236077 - «25 mg capsule rigide» 56 x 1 capsule in blister pvc/al;

044236089 - «25 mg capsule rigide» 60 capsule in blister pvc/al;

044236091 - «25 mg capsule rigide» 84 capsule in blister pvc/al;

044236103 - «25 mg capsule rigide» 84 x 1 capsule in blister pvc/al;

044236115 - «25 mg capsule rigide» 90 capsule in blister pvc/al;

044236180 - «300 mg capsule rigide» 100 x 1 capsule in blister pvc/al;

044236329 - «50 mg capsule rigide» 100 capsule in blister pvc/al;

044236343 - «50 mg capsule rigide» 100 x 1 capsule in blister pvc/al;

044236255 - «50 mg capsule rigide» 14 capsule in blister pvc/al;

044236267 - «50 mg capsule rigide» 21 capsule in blister pvc/al;

044236279 - «50 mg capsule rigide» 21 x 1 capsule in blister pvc/al;

044236281 - «50 mg capsule rigide» 56 capsule in blister pvc/al;

044236293 - «50 mg capsule rigide» 56 x 1 capsule in blister pvc/al;

044236331 - «50 mg capsule rigide» 60 capsule in blister pvc/al;

044236305 - «50 mg capsule rigide» 84 capsule in blister pvc/al;

044236317 - «50 mg capsule rigide» 84 x 1 capsule in blister pvc/al;

044236483 - «75 mg capsule rigide» 100 capsule in blister pvc/al;

044236495 - «75 mg capsule rigide» 100 x 1 capsule in blister pvc/al;

044236418 - «75 mg capsule rigide» 14 capsule in blister pvc/al;

044236420 - «75 mg capsule rigide» 14 x 1 capsule in blister pvc/al;

044236572 - «75 mg capsule rigide» 200 capsule in flacone hdpe;

044236432 - «75 mg capsule rigide» 50 x 1 capsule in blister pvc/al;

044236444 - «75 mg capsule rigide» 56 capsule in blister pvc/al;

044236457 - «75 mg capsule rigide» 56 x 1 capsule in blister pvc/al;

044236469 - «75 mg capsule rigide» 60 capsule in blister pvc/al;

044236471 - «75 mg capsule rigide» 90 capsule in blister pvc/al;

044237016 - «225 mg capsule rigide» 100 capsule in blister pvc/al;

044237028 - «225 mg capsule rigide» 200 capsule in flacone hdpe;

044237129 - «300 mg capsule rigide» 100 capsule in blister pvc/al;

044237030 - «300 mg capsule rigide» 14 capsule in blister pvc/al;

044237042 - «300 mg capsule rigide» 14 x 1 capsule in blister pvc/al;

044237131 - «300 mg capsule rigide» 168 capsule in blister pvc/al;

044237143 - «300 mg capsule rigide» 168 x 1 capsule in blister pvc/al;

044237295 - «300 mg capsule rigide» 200 capsule in flacone hdpe;

044237156 - «300 mg capsule rigide» 200 x 1 capsule in blister pvc/al;

044237055 - «300 mg capsule rigide» 50 x 1 capsule in blister pvc/al;

044237079 - «300 mg capsule rigide» 56 capsule in blister pvc/al;

044237067 - «300 mg capsule rigide» 56 x 1 capsule in blister pvc/al;

044237081 - «300 mg capsule rigide» 60 capsule in blister pvc/al;

044237093 - «300 mg capsule rigide» 84 capsule in blister pvc/al;

044237105 - «300 mg capsule rigide» 84 x 1 capsule in blister pvc/al;

044237117 - «300 mg capsule rigide» 90 capsule in blister pvc/al;

Titolare A.I.C.: Neuraxpharm Italy S.p.a (codice fiscale 02062550443).

Codice procedura europea: IT/H/618/001-008/II/012.

Codice pratica: VC2/2020/372.
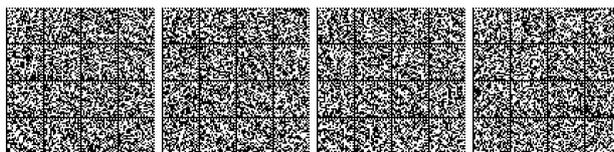
Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina

La determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A05905

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Triniplas»

Estratto determina AAM/PPA n. 754/2021 del 30 settembre 2021

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale TRINIPLAS (A.I.C. n. 029030), per le seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n.:

029030(044) «5 mg/die cerotto transdermico» 15 cerotti;

029030(057) «10 mg/die cerotto transdermico» 15 cerotti;

029030(069) «15 mg/die cerotto transdermico» 15 cerotti;

029030(071) «5 mg/die cerotto transdermico» 30 cerotti;

029030(083) «10 mg/die cerotto transdermico» 30 cerotti;

029030(095) «15 mg/die cerotto transdermico» 30 cerotti.

Variazione di tipo II, B.I.z: aggiornamento ASMF per il principio attivo.

Codice pratica: VN2/2021/112.

Titolare A.I.C.: Chiesi Italia S.p.a. (codice SIS 5330).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A05906

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax»

Estratto determina IP n. 915 del 22 settembre 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX 250 Microgram Tablets Alprazolam 100 Tablets dall'Irlanda con numero di autorizzazione 822/141/002, intestato alla società Pfizer Healthcare Ireland - 9 Riverwalk National Digital Park - Citywest Business Campus Dublin 24 Ireland e prodotto da Pfizer Italia S.r.l., (017734), Localita Marino del Tronto, 63100 - Ascoli Piceno (AP), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in Piazza Duomo, 16 20122 Milano MI.

Confezione: Xanax «0,25 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 042346066 (in base 10), 18D9LL(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio attivo: alprazolam 0,25 mg.

Eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, docusato sodico, sodio benzoato, silice colloidale anidra, amido di mais, magnesio stearato.

Inserire nel foglio illustrativo e sulle etichette: compresse.

Condizioni di conservazione: conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Xanax «0,25 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 042346066.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Xanax «0,25 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 042346066.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A05907

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 93 del 17 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 5 agosto 2020.

In conformità a quanto previsto dal suo art. 31, l'accordo è entrato in vigore il 28 agosto 2021.

21A05943

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 135 dell'8 ottobre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 28 ottobre 2020.

In conformità a quanto previsto dal suo art. XII, l'accordo è entrato in vigore il 20 agosto 2021.

21A05944

Entrata in vigore del protocollo di emendamento al protocollo addizionale alla convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore del protocollo di emendamento al protocollo addizionale alla convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 49 del 29 marzo 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 15 aprile 2021.

Il Governo italiano ha depositato la dichiarazione di provvisoria entrata in vigore prevista dall'art. 5.

L'accordo è pertanto provvisoriamente entrato in vigore per l'Italia il 1° ottobre 2021.

21A05945

Entrata in vigore del protocollo addizionale alla convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore del protocollo addizionale alla convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 49 del 29 marzo 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 15 aprile 2021.

In conformità al suo art. 5, l'accordo è entrato in vigore il 1° ottobre 2021.

21A05946

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 settembre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1698
Yen	129,74
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,443
Corona danese	7,436
Lira Sterlina	0,8542
Fiorino ungherese	358,13
Zloty polacco	4,5955
Nuovo leu romeno	4,9495
Corona svedese	10,1738
Franco svizzero	1,085
Corona islandese	150,1
Corona norvegese	10,0655
Kuna croata	7,5028
Rublo russo	84,9955
Lira turca	10,3471
Dollaro australiano	1,6129
Real brasiliano	6,2187
Dollaro canadese	1,4812
Yuan cinese	7,5609
Dollaro di Hong Kong	9,1054
Rupia indonesiana	16673,16
Shekel israeliano	3,7427
Rupia indiana	86,4025
Won sudcoreano	1382,04
Peso messicano	23,5043
Ringgit malese	4,8991
Dollaro neozelandese	1,6711
Peso filippino	59,881
Dollaro di Singapore	1,584
Baht tailandese	39,276
Rand sudafricano	17,6179

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A05938
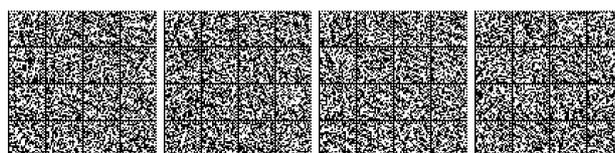
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 settembre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1678
Yen	130,17
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,517
Corona danese	7,436
Lira Sterlina	0,8595
Fiorino ungherese	359,39
Zloty polacco	4,6176
Nuovo leu romeno	4,9498
Corona svedese	10,1933
Franco svizzero	1,084
Corona islandese	149,7
Corona norvegese	10,102
Kuna croata	7,5013
Rublo russo	84,7497
Lira turca	10,3685
Dollaro australiano	1,6115
Real brasiliano	6,3122
Dollaro canadese	1,4776
Yuan cinese	7,5433
Dollaro di Hong Kong	9,0882
Rupia indonesiana	16697,39
Shekel israeliano	3,7505
Rupia indiana	86,5595
Won sudcoreano	1385,41
Peso messicano	23,5909
Ringgit malese	4,8843
Dollaro neozelandese	1,6781
Peso filippino	59,626
Dollaro di Singapore	1,5846
Baht tailandese	39,46
Rand sudafricano	17,6299

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A05939

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 settembre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1654
Yen	129,89
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,457
Corona danese	7,436
Lira Sterlina	0,86443
Fiorino ungherese	359,6
Zloty polacco	4,626
Nuovo leu romeno	4,946
Corona svedese	10,183
Franco svizzero	1,0829
Corona islandese	150,7
Corona norvegese	10,143
Kuna croata	7,4975
Rublo russo	84,6823
Lira turca	10,3168
Dollaro australiano	1,6112
Real brasiliano	6,3218
Dollaro canadese	1,4793
Yuan cinese	7,5347
Dollaro di Hong Kong	9,0714
Rupia indonesiana	16670,71
Shekel israeliano	3,7425
Rupia indiana	86,467
Won sudcoreano	1381,2
Peso messicano	23,7082
Ringgit malese	4,8769
Dollaro neozelandese	1,6826
Peso filippino	59,203
Dollaro di Singapore	1,5822
Baht tailandese	39,49
Rand sudafricano	17,521

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A05940
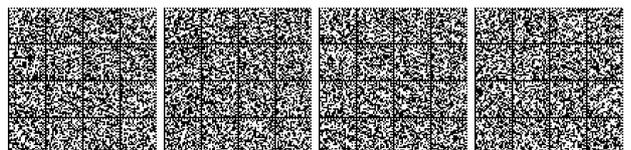
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 settembre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1579
Yen	129,67
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,495
Corona danese	7,436
Lira Sterlina	0,86053
Fiorino ungherese	360,19
Zloty polacco	4,6197
Nuovo leu romeno	4,9475
Corona svedese	10,1683
Franco svizzero	1,083
Corona islandese	150,9
Corona norvegese	10,165
Kuna croata	7,4889
Rublo russo	84,3391
Lira turca	10,2981
Dollaro australiano	1,6095
Real brasiliano	6,2631
Dollaro canadese	1,475
Yuan cinese	7,4847
Dollaro di Hong Kong	9,0184
Rupia indonesiana	16572,03
Shekel israeliano	3,7363
Rupia indiana	86,0766
Won sudcoreano	1371,58
Peso messicano	23,7439
Ringgit malese	4,8475
Dollaro neozelandese	1,6858
Peso filippino	59,066
Dollaro di Singapore	1,576
Baht tailandese	39,235
Rand sudafricano	17,5629

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A05941

MINISTERO DELLA DIFESA

Radiazione di talune strade dal novero delle strade militari, nel Comune di San Pietro di Cadore

Con decreto direttoriale n. 0000314 datato 1° settembre 2021 è stata disposta la radiazione dal novero delle strade militari, delle strade militari n. 01/BL/3 denominata «Passo Palombino Rio Palombino»; n. 02/BL/3 denominata «Passo Vissada (Prà della Fratta) – Cimacanale»; n. 03/BL/3 denominata «Forcella Zovo – Val di Fissada (Prà Cividella)»; n. 04/BL/3 denominata «Forcella della Sentinella – Pale del Curiè»; 05/BL/3 denominata «Forcella Zovo – Colle dei Pradetti» site nel Comune di San Pietro di Cadore (BL) – aventi una lunghezza di circa 55.550 mq.

21A05900

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Enel Produzione S.p.a., in Termini Imerese.

Si rende noto che, con decreto del Ministro della transizione ecologica n. DEC-MIN-0000400 del 29 settembre 2021, si è provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento n. DVA-DEC-2010-899 del 30 novembre 2010, alla società Enel Produzione S.p.a., identificata dal codice fiscale 05617841001, con sede legale in viale Regina Margherita n. 125 – 00198 Roma (RM) - ID 48/10142, per l'esercizio della centrale termoelettrica situata nel Comune di Termini Imerese (PA), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica - via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.mite.gov.it e https://va.minambiente.it/it-IT

21A05901

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera Azotati della società Edison S.p.a., in Venezia.

Si rende noto che, con decreto del Ministro della transizione ecologica n. DEC-MIN-0000401 del 29 settembre 2021, si è provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento n. DSA-DEC-2009-973 del 3 agosto 2009, alla società Edison S.p.a., identificata dal codice fiscale 06722600019, con sede legale in Foro Buonaparte n. 31 - 20121 Milano (MI) – ID 24/10134, per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera Azotati situata nel Comune di Venezia (VE), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica - via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.mite.gov.it e https://va.minambiente.it/it-IT

21A05902

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*
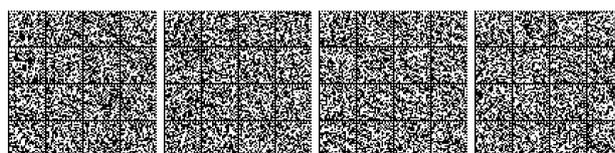
(WI-GU-2021-GU1-244) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
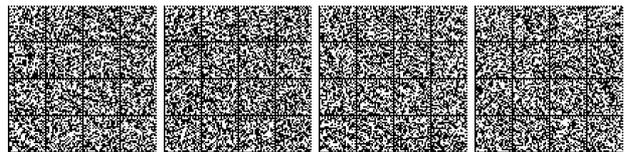
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.